



**Appalto misto relativo alla fornitura di una
soluzione applicativa e del servizio correlato
per la gestione delle riscossioni di entrate
pubbliche**

Capitolato amministrativo

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Si intende per:
Committente: Trentino Riscossioni S.p.a.;
Aggiudicataria: l'Operatore economico a cui sarà aggiudicato il servizio oggetto della procedura;
Parti: la Committente e l'Aggiudicataria;
Contratto: il contratto che sarà stipulato tra la Committente e l'Aggiudicataria, in seguito all'aggiudicazione del servizio;
Giorno lavorativo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di una soluzione applicativa e del servizio correlato per la gestione delle riscossioni di entrate pubbliche basata su una soluzione applicativa software, fornita in licenza d'uso illimitata, per la riscossione delle entrate e per la gestione dei servizi ad essa connessi, come dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico.
2. Tutti gli incontri e le riunioni, comprese le sedute formative richiamate nel Capitolato tecnico, si terranno presso la sede della Committente, salvo diversa indicazione da parte della Committente stessa.

Art. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'Aggiudicataria, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione di quanto previsto, deve utilizzare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato amministrativo, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicataria equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi. L'Aggiudicataria si impegna in particolare a:
 - a) rispettare puntualmente le modalità, le specifiche tecniche e le tempistiche per lo svolgimento del servizio come individuate nel presente Capitolato, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;
 - b) garantire l'integrità e la sicurezza nella gestione dei dati e dei flussi, dei documenti e dei supporti trasmessi dalla Committente;
 - c) garantire la messa a disposizione continua di risorse umane e strumentali idonee a consentire il regolare svolgimento del servizio;
 - d) indicare formalmente un referente unico, in grado di coordinare e assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività richieste dal servizio; tale referente dovrà necessariamente essere in grado di parlare e scrivere correntemente in lingua italiana, anche nelle materie tecniche rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio; dovrà inoltre utilizzare tale lingua in tutte le comunicazioni con la Committente;
2. A partire dalla data di collaudo dei prodotti software e per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'Aggiudicataria si impegna a rendere disponibili alla Committente gli aggiornamenti dell'applicativo software. L'aggiornamento dell'applicativo software sarà comprensivo anche di tutta la documentazione utente e tecnica.

Art. 4
OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE

1. La Committente si obbliga a:
 - a) pagare all'Aggiudicataria i corrispettivi pattuiti secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo articolo 13;
 - b) collaborare con l' Aggiudicataria per la reciproca informazione in ordine allo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto dell'appalto, compresa la segnalazione di criticità e la proposta di soluzioni, modifiche e variazioni.

Art. 5
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - f) il D.lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* ;
 - g) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*
 - h) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino pertanto un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato amministrativo;
 - b) il Capitolato tecnico, comprensivo di tutti i tracciati record in esso richiamati;
 - c) l'Offerta tecnica dell'Aggiudicataria;
 - d) l'Offerta economica dell'Aggiudicataria.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 7
AVVIO DELLA FORNITURA E COLLAUDO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA

1. A far data dalla firma del contratto, l'Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della Committente un ambiente di collaudo, funzionante nelle seguenti finestre di servizio: dalle ore 8:00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì non festivi. In tale ambiente, la Committente procederà alla verifica delle funzionalità immediate (FB1) e, secondo le tempistiche imposte nel Capitolato tecnico per l'attivazione delle funzionalità differite (FB2), anche di queste ultime. Qualora la singola verifica non avesse esito positivo, la Committente ne informerà a mezzo PEC l'Aggiudicataria, che avrà a disposizione 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione per correggere l'anomalia. Nel caso in cui anche la seconda verifica avesse esito negativo, sarà concesso un periodo di ulteriori 5 (cinque) giorni dalla nuova comunicazione. La mancata rimozione dell'anomalia dopo questo secondo periodo comporterà l'applicazione delle penali, come indicate nell'art. 26.
2. A far data dalla firma del contratto, l'Aggiudicataria avrà a disposizione un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, durante il quale dovrà procedere all'analisi delle problematiche concernenti la procedura di migrazione e ad effettuare la migrazione stessa, come descritta nel Capitolato tecnico.
3. Al termine della migrazione, la Committente effettuerà, presso la propria sede e per un periodo massimo di 20 (venti) giorni lavorativi, un parallelo, intendendosi per parallelo la ripetizione delle stesse funzionalità con gli stessi dati, nel vecchio e nel nuovo sistema, con l'ottenimento degli stessi risultati. Durante l'intero periodo di parallelo, presso la sede della Committente dovrà essere presente almeno una persona esperta (analista senior), messa a disposizione dall'Aggiudicataria.
4. In caso di esito finale positivo, la soluzione si intenderà collaudata e verrà redatto apposito verbale indicante, tra l'altro, la data di consegna del servizio. In caso di esito negativo per una o più funzionalità, la Committente ripeterà il parallelo, per le sole funzionalità che non hanno avuto riscontro positivo, per un ulteriore periodo non superiore ai 20 (venti) giorni lavorativi. Anche in questo secondo periodo, l'Aggiudicataria dovrà garantire la presenza, presso la sede della Committente, di almeno una persona esperta (analista senior o profilo equivalente).
5. In caso di esito negativo del parallelo, per una o più funzionalità, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 28 (Clausole di risoluzione espressa).
6. Tutte le spese e gli oneri sostenuti nella fase di collaudo sono a totale carico dell'Aggiudicataria.
7. Dalla data del collaudo e per la durata del servizio, l'Aggiudicataria garantisce la piena funzionalità della soluzione applicativa.

Art. 8
AVVIO DEL SERVIZIO CORRELATO

1. A far data dalla messa in produzione della soluzione applicativa, così come rilevata dal Direttore dell'esecuzione, decorrerà il termine contrattuale di anni 3 (tre).
2. Alla scadenza dei 3 (tre) anni ed a giudizio insindacabile della Committente, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 3 (tre) anni.

3. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio nei casi e con le modalità di cui all'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 9

GARANZIE RELATIVE ALLA SOLUZIONE FORNITA

1. L'applicativo software e la relativa documentazione restano di esclusiva proprietà dell'Aggiudicataria o dei terzi dai quali l'Aggiudicataria abbia eventualmente ottenuto il diritto di concederne l'utilizzo.
2. L'Aggiudicataria garantisce che l'applicativo software è esente da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che è conforme alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso.
3. Qualora si verificasse, per cause imputabili all'Aggiudicataria, uno dei casi sotto specificati l'Aggiudicataria autorizza sin d'ora ed incondizionatamente la Committente, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in proposito, a utilizzare liberamente il software depositato nell'area cloud, di cui al progressivo 12.2 del Capitolato tecnico:
 - a) la dismissione del prodotto;
 - b) la sospensione del servizio di manutenzione da parte dell'Aggiudicataria;
 - c) la risoluzione del contratto;
 - d) il fallimento, la liquidazione, l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, la sospensione dell'attività commerciale, ad eccezione della cessione di ramo d'azienda o della fusione o incorporazione dell'Aggiudicataria in altro soggetto societario, che comunque garantisca e continui l'attività esercitata, con successione in ogni contratto in essere.

Art. 10

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo complessivo si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed alle condizioni tutte del presente Capitolato.
2. Tutte le spese necessarie al corretto svolgimento dello stesso si considerano ricomprese nel prezzo offerto e sono pertanto a carico dell'Aggiudicataria.
3. Trascorsi 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm..
4. Su richiesta della Committente, l'Aggiudicataria deve presentare gli eventuali elementi giustificativi della revisione dei prezzi. La Committente determina con apposita istruttoria l'entità del compenso revisionale.

Art. 11

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Aggiudicataria.

Art. 12

VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Aggiudicataria previa presentazione delle relative fatture, secondo le tempistiche indicate ai successivi commi da 7 a 10.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Committente della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
4. La Committente provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, che dovrà essere emessa in modalità elettronica e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Aggiudicataria al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. All'esito positivo del collaudo, documentato da apposito verbale, sarà fatturato dall'Aggiudicataria l'importo relativo al servizio di migrazione dei dati.
8. L'importo per il servizio di formazione, assistenza all'avviamento e affiancamento sarà fatturato dall'Aggiudicataria mensilmente, a consuntivo.
9. L'importo per il servizio di manutenzione evolutiva sarà fatturato in seguito al collaudo del singolo intervento.
10. I canoni per la fornitura della soluzione applicativa, per il servizio di assistenza al personale operativo e supporto tecnico-applicativo e per il servizio di manutenzione ordinaria saranno fatturati trimestralmente, al termine di ogni trimestre solare, a far data dall'avvio del servizio.

Art. 14

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le indicazioni fornite nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dall'Aggiudicataria; a tal fine, l'Aggiudicataria, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Committente evidenzierà le eventuali inadempienze riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Aggiudicataria sarà chiamata a rispondere alla Committente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Art. 15

FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIA

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Aggiudicataria, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 e all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la Committente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Committente mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Aggiudicataria al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'Aggiudicataria, la Committente avrà facoltà di recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questa utilmente eseguita.

Art. 16

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Committente.

Art. 17

SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge

nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.

Art. 18

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Aggiudicataria è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19

IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore (ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali), in caso di cambio di gestione dell'appalto si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto alla data del 01/03/2016, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 20
SICUREZZA

1. L'Aggiudicataria s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm..
3. L'Aggiudicataria s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21
ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'Aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22
PROPRIETÀ DEI DATI

1. Tutti i dati all'interno degli archivi che compongono la soluzione fornita sono di proprietà esclusiva della Committente.
2. L'Aggiudicataria dovrà garantire, durante l'intera esecuzione del contratto, la messa a disposizione immediata dei dati di cui al comma 1, a seguito di richiesta anche verbale della Committente.

Art. 23
INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS N. 196/2003

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Aggiudicataria potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Committente.
2. L'Aggiudicataria pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel contratto e si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003, e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
5. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 24

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 26, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla durata del contratto comprensivo di eventuale rinnovo, con cadenza semestrale, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, avverrà previo rilascio, da parte della Committente e su richiesta dell'Aggiudicataria, di un'attestazione sullo stato di esecuzione del servizio, da produrre all'istituto che ha prestato la garanzia fideiussoria. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicataria derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di integrazione del contratto l'Aggiudicataria dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 25
OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza idonee polizze assicurative a copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi con massimale pari almeno ad € 2.000.000 e si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle suddette polizze.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno imputabile al proprio personale ed avrà pertanto a suo carico la rifusione del danno medesimo.

Art. 26
PENALI PER RITARDO E INADEMPIMENTO

1. La Committente avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nei seguenti adempimenti:
 - correzione dell'anomalia di una funzionalità, in sede di verifica, con le modalità di cui all'art. 7 comma 1;
 - modifiche di cui alla funzionalità 1.3 del Capitolato tecnico, nei termini previsti;
2. Su base semestrale, la Committente avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €200:
 - per ogni punto percentuale inferiore alle percentuali imposte rispettivamente tramite gli SLA 1a, 1b, 2a e 2b per il servizio di assistenza al personale operativo e supporto tecnico-applicativo;
 - per ogni punto percentuale inferiore alle percentuali imposte rispettivamente tramite gli SLA 1a, 1b, 2a, 2b, 3a e 3b per il servizio di manutenzione evolutiva;
3. La Committente applicherà una penale pari a:
 - € 100 per ogni ora di ritardo sulle tempistiche imposte per la risoluzione dei problemi bloccanti, nell'ambito del servizio di manutenzione correttiva. La penale non verrà applicata per le prime 3 (tre) ore di ritardo per la risoluzione di un problema bloccante, per un massimo di 3 (tre) volte all'anno;
 - € 50 per ogni ora di ritardo sulle tempistiche imposte per la risoluzione dei problemi non bloccanti, nell'ambito del servizio di manutenzione correttiva. La penale non verrà applicata per le prime 8 (otto) ore di ritardo per la risoluzione di un problema non bloccante, per un massimo di 10 (dieci) volte all'anno.
4. L'importo dovuto in seguito all'applicazione delle penali sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'Aggiudicataria in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 1, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Committente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Committente provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o tramite PEC l'Aggiudicataria, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Committente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Aggiudicataria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Committente.

Art. 28

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicataria, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato; cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
 - d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - e) riscontro, durante le verifiche di cui all'art. 14 eseguite dalla Committente presso l'Aggiudicataria, di inadempienze contrattuali gravi;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26 comma 5 del presente Capitolato;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committente;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k) mancato collaudo in seguito al parallelo di cui all'art. 7 e con le modalità in esso previste;
2. I casi elencati saranno contestati all'Aggiudicataria per iscritto dalla Committente, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti dell'Aggiudicataria di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Aggiudicataria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Committente.

Art. 29

RECESSO

1. E' facoltà della Committente recedere tramite raccomandata A/R o tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Aggiudicataria, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.
2. La Committente si riserva, altresì, di recedere dal contratto nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, e in particolare quella in discussione di fusione con Cassa del Trentino

S.p.A., quando facciano venir meno in capo alla Committente l'interesse ovvero la possibilità di proseguire nell'esecuzione del contratto.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione scritta e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicataria le prestazioni già eseguite.

Art. 30

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Committente e l'Aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..
2. L'Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 32

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

1. La Committente si è dotata di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del relativo "Codice Etico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un "Piano di Prevenzione della Corruzione" ai sensi della L. n. 190/2012, al fine di presidiare in modo completo, adeguato e tempestivo i rischi inerenti le attività svolte dalla Società. Qualora l'Aggiudicataria, nell'espletamento di "attività sensibili", violasse procedure interne, regole e principi previsti dai suddetti documenti, o adottasse comportamenti non conformi a quanto prescritto da tali documenti, la Committente provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee.
2. L'Aggiudicataria dichiara di avere preso visione dei documenti di cui sopra, pubblicati sul sito della Committente all'indirizzo www.trentinorisconsinispa.it.
3. L'Aggiudicataria si impegna altresì, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. A tal fine l'Aggiudicataria dà atto che la Committente le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 3 e 4 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. La Committente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 33

INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. La Committente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'Aggiudicataria non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicataria le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 34

SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Aggiudicataria.
2. Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Committente o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Committente procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Aggiudicataria, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35

NORMA DI CHIUSURA

1. L'Aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.